

ORIGINALE

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Trasmessa alla Sezione del
Comitato Regionale di Controllo
EE.LL di Alessandria
con elenco n. 34 Prot. N. 1460
in data 1/8/1984

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 18

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale sulla pastorizia.

L'anno millenovecento ottantaquattro – addì venti del mese di Luglio alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	DALLERA Pietro Luigi	Si	
2	FERRARI Massimo	Si	
3	BALDUZZI Aldo	Si	
4	BARETELLA Patrizia	Si	
5	PALLAVICINI Patrizia	Si	
6	BALDUZZI Mauro		Si
7	ZINGARELLI Marco	Si	
8	BALDUZZI Piero	Si	
9	ORSI Luisa Clara	Si	
10	DALLERA Giuseppe Mario	Si	
11	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
12	VACIRCA Mario		Si
13	PIANCIOLA Giuseppe		Si
14	PINCETTI Libero	Si	
	TOTALI	11	3

Con l'intervento e l'opera del Sig. dr. Giuseppe Castagnaro - Segretario Comunale;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof. PietroLuigi Dallera - nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che spesso i greggi di pecore transitano, pascolano o parcano disordinatamente nel territorio comunale;

Preso atto che numerosi agricoltori e cittadini hanno lamentato danni;

Ritenuto necessario regolamentare l'attività pastorizia, oltre le norme già previste dal vigente regolamento di Polizia Rurale;

Udita lettura dell'apposito regolamento composto da 10 art.;

Su proposta del Sindaco Presidente;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, come approva, il sotto descritto regolamento sulla pastorizia, composto di n.10 art.;

REGOLAMENTO SULLA PASTORIZIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

L'esercizio di pascolo e della custodia dei greggi di pecore o mandrie di bovini, è disciplinato dal presente regolamento nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Art. 2

Chiunque intenda, nella parte del territorio comunale, indicata nel successivo art. 4, far pascolare o parcare greggi di pecore o mandrie di bovini deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento. E' soggetto ad autorizzazione del Sindaco anche il passaggio delle pecore e delle mandrie di bovini attraverso le strade comunali, vicinali di uso pubblico e privato, poderali ed interpoderali del territorio comunale. L'autorizzazione di cui sopra non è richiesta se il passaggio avviene attraverso la strada principale di collegamento con i Comuni limitrofi.

Art. 3

Il Sindaco può negare ai conduttori di pecore e di bovini, l' autorizzazione a transitare con greggi e mandrie per le strade comunali (salvo quella di collegamento con i Comuni limitrofi), vicinali, poderali, od interpoderali, a parcare, ovvero ad esercitare il pascolo in tutto il territorio comunale, quando vi sia il pericolo di contagio di malattie epizootiche o di altre malattie di animali, ovvero per particolari motivi di interesse generale.

Art. 4

E' vietato parcare, far transitare greggi e mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali o interpoderali, o far pascolare greggi e mandrie in tutto il territorio comunale dal 1° Marzo al 30 Ottobre. Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, è permesso il pascolo dei greggi e mandrie unicamente nei gerbidi del fiume Po. Nella restante parte del territorio

Comunale è vietato l'accesso ed il pascolo ai greggi di pecore o di mandrie di bovini.

Art. 5

E' fatto divieto in ogni momento dell'anno di parchare e pascolare greggi e mandrie nei territori compresi entro zone di rifugio della selvaggina, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

Art. 6

Il pascolo ed il transito dei greggi e delle mandrie, nei tempi indicati nell'art. 4, può essere esercitato solo dalle ore 8 alle ore 12. Il numero degli addetti alla sorveglianza del gregge o mandria deve mai essere inferiore alle due unità.

Art. 7

Al fine di ottenere l'autorizzazione a parchare, far pascolare o far transitare greggi e mandrie sulle strade Comunali, vicinali, poderali o interpoderali, occorre presentare istanza in competente carta da bollo diretta al Sindaco, corredata dal consenso del conduttore e del proprietario del fondo interessato, le cui firme debbono essere autenticate nei modi di legge, nonché del certificato sanitario del veterinario provinciale da cui risulti che i soggetti componenti il gregge o la mandria non sono affetti da malattie contagiose e sono indenni da parassiti. Detta istanza, contenente le generalità, il domicilio e la firma del proprietario e del conduttore del gregge o della mandria, deve essere presentata al Sindaco almeno 5 gg. antecedenti l'epoca richiesta per parchare, pascolare o far transitare il gregge e le mandrie. Detto termine è perentorio.

Art. 8

Il Sindaco, qualora non ostino i motivi indicati all'art. 3, e rilasci l'autorizzazione richiesta, dispone che la guardia comunale o un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, anche operante nella circoscrizione provinciale, vigili affinché non vengano commesse infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Tutti i cittadini hanno il dovere di denunciare al Sindaco eventuali trasgressioni al presente regolamento.

Art. 9

Il Sindaco apporrà su un lato delle strade principali di penetrazione nel territorio Comunale un segnale con il richiamo di Regolamento Comunale sulla Pastorizia.

Art. 10

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, vengono applicate ai termini degli artt. 106 e ss. del T.U. della L.C.P. 3/3/1934, n. 383. L'inosservanza alle norme igieniche sanitarie sono punite con le pene stabilite dagli artt. 264 e ss. del T.U. sulle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265. Nel caso di abbandono o di introduzione di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, per farli pascolare nel fondo altrui senza il consenso del medesimo, il Sindaco provvederà a denunciare i colpevoli all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell' art. 2 del c.p.p., ed in relazione all'art. 636 del c.p.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal 26/7/1984 al 10/8/1984.

Li 26/7/1984

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

(Spazio riservato per il visto di approvazione).

Questa deliberazione pervenuta al CO.RE.CO. il,divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, col giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi

.....

